

DOCUMENTO DI LAVORO

PDL OGG. 3598 E ABBINATI	EMENDAMENTI PRESENTATI AL 19/3/2013
<p>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 "Norme a tutela del benessere animale"</p>	
<p>Art. 1 L'articolo 2, comma 2, lettera a) è modificato come segue: "a) gli animali che svolgono attività utili all'uomo, quali il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, gli animali impiegati nella pubblicità e negli spettacoli radiotelevisivi."</p>	<p>Subemendamento 12/Defranceschi L'emendamento 1 è così sostituito: "L'articolo 1 è sostituito dal seguente: "1. L'articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5, è sostituito dal seguente: "Art. 2 Definizione di animale di affezione 1. Ai fini della presente legge, per animale di affezione s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari. 2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1: a) gli animali di affezione così come definiti dalle leggi statali e dal diritto comunitario vigenti; b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973, e successive modifiche, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Regione a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche."."</p> <p>[Emendamento 1/Defranceschi] L'articolo 1 è sostituito dal seguente: "L'articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5, è sostituito dal seguente: "Art. 2</p>

PDL OGG. 3598 E ABBINATI	EMENDAMENTI PRESENTATI AL 19/3/2013
	<p align="center"><i>Definizione di animale da affezione</i></p> <p>1. Ai fini della presente legge, per animale da affezione si intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari.</p> <p>2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1:</p> <p>a) gli animali così come definiti dalle leggi statali e dal diritto comunitario vigenti;</p> <p>b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973, e successive modifiche, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Regione a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.".".]</p>
	<p>Emendamento 17/Barbati</p> <p>Dopo l'articolo 1 del progetto di legge, è inserito il seguente articolo:</p> <p align="center">"Art. 1 bis</p> <p>1. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5, la lettera a) è così riformulata: "a) a fornire l'animale di cibo in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, nonché a garantire la costante presenza di acqua potabile comodamente accessibile all'animale;"."</p>
	<p>Emendamento 18/Barbati</p> <p>Dopo l'articolo 1 bis del progetto di legge, è inserito il seguente articolo:</p> <p align="center">"Art. 1 ter</p> <p>1. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5, la lettera d) è così riformulata: "d) fermo restando quanto previsto dalle lettere precedenti, a prendere le precauzioni indispensabili per impedirne la fuga e per garantire la tutela dei terzi da aggressioni;".</p> <p>2. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5, la lettera e) è soppressa."</p>
	<p>Emendamento 22/Manfredini</p> <p>Dopo l'articolo 2 del progetto di legge 3598, inserire l'articolo 2 bis</p> <p align="center">"2 bis</p> <p>All'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 5 del 2005, dopo la lettera f è aggiunta la lettera g):</p> <p>"g) a garantire condizioni minime di detenzione previste per le strutture di ricovero per cani e</p>

PDL OGG. 3598 E ABBINATI	EMENDAMENTI PRESENTATI AL 19/3/2013
	gatti.”.”
<p>Art. 2</p> <p>All’art. 3, dopo il comma 2, si aggiunge il comma 2 bis: “Al detentore di animali da compagnia è vietato l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione simile.”</p>	<p>Emendamento 8/Manfredini</p> <p>L’articolo 2 è così sostituito:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 2</p> <p>All’articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2005 è aggiunto il comma 2 bis:</p> <p>“2 bis. Gli animali non possono essere detenuti a catena, se non per motivazioni contingenti di carattere sanitario e di sicurezza, documentate da un medico veterinario o dai servizi pubblici territoriali competenti, per il periodo strettamente necessario a superare gli impedimenti per una sistemazione più idonea.”.”.</p> <p>Emendamento 2/Defranceschi</p> <p>All’articolo 2 dopo le parole “contenzione simile” sono aggiunte le parole “salvo per ragioni documentabili certificate dal veterinario curante e successiva verifica da parte del competente servizio veterinario dell’unità sanitaria locale competente per territorio. In ogni caso, eventuali modalità costringenti certificate, dovranno avere durata temporale non superiore a 6 mesi.”.</p>
<p>Art. 3</p> <p>All’articolo 4, comma 1, dopo le parole “dall’entrata in vigore della presente legge” sono inserite le parole “ed entro 60 giorni dalle eventuali modifiche e integrazioni,”.</p>	<p>Emendamento 3/Defranceschi</p> <p>L’articolo 3 è soppresso.</p>
	<p>Emendamento 19/Barbati</p> <p>Dopo l’articolo 3 del progetto di legge, è inserito il seguente articolo:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 3 bis</p> <p>1. All’articolo 4, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente lettera: “a bis) fermo restando quanto previsto dalla presente legge, le specifiche modalità di detenzione contenzione e ricovero degli animali da compagnia, che siano indispensabili per impedirne la fuga e per garantire la tutela dei terzi da aggressioni;”.”</p>
	<p>Subemendamento 15/Defranceschi</p> <p>L’emendamento 7 è così sostituito:</p>

PDL OGG. 3598 E ABBINATI	EMENDAMENTI PRESENTATI AL 19/3/2013
	<p>“Dopo l’articolo 4 è aggiunto il seguente articolo: “Art. 4 bis 1. All’articolo 4 della legge regionale 5 del 2005, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: “2. bis. Con uno o più atti, la Giunta, sentita la commissione consiliare competente, emana apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto specifici requisiti delle strutture volte al ricovero dei cani e dei gatti e i requisiti di detenzione degli animali di affezione con disposizioni specifiche per la detenzione dei cani da parte dei privati.”.”.</p> <p>[Emendamento 7/Defranceschi Dopo l’articolo 4 è aggiunto il seguente articolo: “Art. 4 bis 1. All’articolo 4 della legge 5 del 2005, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: “2. bis. Con uno o più atti, la Giunta, sentita la commissione consiliare competente, emana, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto specifici requisiti delle strutture volte al ricovero degli animali da affezione e, più in generale, i requisiti di stabulazione.”.”.]</p>
	<p>Subemendamento 13/Defranceschi L’emendamento 4 è così sostituito: “Dopo l’articolo 2 è aggiunto il seguente: “Art. 2 bis 1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 è aggiunto il seguente articolo: “Art. 4 bis Disposizioni su terapie assistite dagli animali 1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell’“Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”, intende promuovere la conoscenza, lo studio e l’utilizzo di nuovi trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico terapeutiche, effettuate in affiancamento alle terapie di medicina tradizionale, con impiego di animali. 2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare e in accordo con il Centro di riferimento nazionale per gli interventi assistiti dagli animali dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, detta linee guida per definire:</p>

PDL OGG. 3598 E ABBINATI	EMENDAMENTI PRESENTATI AL 19/3/2013
	<p>a) l'ambito e le modalità di applicazione delle attività e terapie assistite con gli animali; b) i protocolli operativi per il controllo sanitario e comportamentale degli animali impiegati; c) le figure professionali coinvolte nei programmi di attività e terapia assistita con gli animali e la loro formazione."."."</p> <p>[Emendamento 4/Defranceschi <i>Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:</i></p> <p style="text-align: right;"><i>"Art. 2 bis</i></p> <p>1. <i>Dopo l'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 è aggiunto il seguente articolo:</i></p> <p style="text-align: right;"><i>"Art. 4 bis</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni su terapie assistite dagli animali</i></p> <p>1. <i>La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", intende promuovere la conoscenza, lo studio e l'utilizzo di nuovi trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico terapeutiche, effettuate in affiancamento alle terapie di medicina tradizionale, con impiego di animali.</i></p> <p>2. <i>Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna promuove la formazione professionale del personale medico e non medico, delle Unità Operative dipendente delle aziende USL e aziende ospedaliere del Servizio sanitario regionale o con esso operanti in regime di convenzione, ovvero del personale delle organizzazioni del privato sociale e dei volontari delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e provvede al rilascio dell'autorizzazione ai corsi e all'effettuazione dell'attività didattica formativa.</i></p> <p>3. <i>I corsi di formazione di cui al comma 1 sono organizzati e gestiti dagli enti di formazione accreditati e possono essere realizzati oltre che con contributi regionali e nazionali, anche, con il contributo del Fondo Sociale Europeo.</i></p> <p>4. <i>I programmi dei corsi di cui al comma 3 sono definiti dalla Giunta regionale sentiti sia le delle organizzazioni del privato sociale e quelle di volontariato, che abbiano una comprovata esperienza nel settore, sia gli ordini dei medici, degli psicologi e dei veterinari.</i></p> <p>5. <i>La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare definisce, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento:</i></p> <p>a) <i>l'ambito e le modalità di applicazione dell'utilizzo degli animali a fini terapeutici;</i></p>

PDL OGG. 3598 E ABBINATI	EMENDAMENTI PRESENTATI AL 19/3/2013
	<p><i>b) le procedure ed i protocolli per la progettazione, realizzazione e valutazione di programmi di studio e ricerca dell'utilizzo di animali a fini terapeutici;</i></p> <p><i>6. il regolamento di attuazione di cui al comma 5 autorizza, inoltre, l'attivazione di un Centro di studio e ricerca in materia di pet-therapy presso un'Azienda Sanitaria Locale o un'Azienda Ospedaliera del servizio sanitario regionale, appositamente individuata, che funzioni da centro di riferimento regionale.</i></p> <p><i>7. È vietato utilizzare animali esotici in attività di pet-therapy.”.”.]</i></p>
	<p>Subemendamento 14/Defranceschi L'emendamento 5 è così sostituito: "Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente articolo: "Art. 2 ter 1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 è aggiunto il seguente articolo: "Art. 4 ter Accessibilità degli animali di affezione in strutture pubbliche di cura e ricovero 1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, emana apposita disciplina per consentire l'accesso di animali al seguito del proprietario o detentore nelle strutture ospedaliere pubbliche regionali e nelle strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Regionale. 2. Previo accordo con la Direzione sanitaria, nelle strutture residenziali per anziani è consentita la detenzione di cani, gatti, piccoli roditori o volatili al seguito di pazienti in grado di assicurarne la corretta gestione. Eventuali dinieghi devono essere debitamente motivati.”.”.</p> <p>[Emendamento 5/Defranceschi Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente articolo: "Art. 2 ter 1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 è aggiunto il seguente articolo: "Art. 4 ter Accessibilità degli animali di affezione in strutture pubbliche di cura 1. Nelle strutture ospedaliere pubbliche regionali e nelle strutture ospedaliere private accreditate dalla Regione, nelle case di cura accreditate e case-famiglia, a seguito di apposita disciplina da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è consentito l'accesso di animali al seguito del proprietario o detentore.</p>

PDL OGG. 3598 E ABBINATI	EMENDAMENTI PRESENTATI AL 19/3/2013
	<p>2. <i>Nelle case di cura e di riposo per anziani, in caso di ricovero del proprietario o detentore, è sempre permesso l'accesso dei propri cani e, in accordo con la Direzione Sanitaria, la detenzione di cani, gatti, piccoli roditori o volatili qualora il paziente sia in grado di assicurarne la corretta gestione.</i></p> <p>3. <i>Gli animali di accompagnamento delle persone con disabilità possono accedere a tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto.</i></p> <p>4. <i>È escluso l'accesso degli animali di affezione dai locali pubblici di cura dove sono presenti pazienti asmatici e allergici.”.]</i></p>
	<p>Emendamento 9/Giunta-Defranceschi Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente articolo:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 2 quater</p> <p>1. L'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 5 del 2005 è così sostituito: “3. Chi esercita le attività economiche riguardanti animali da compagnia di cui al comma 1, fatto salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici, deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Sindaco del comune in cui ha sede l'attività, indicando la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata, nonché il nome della persona responsabile all'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4. Tale qualifica, se non acquisita prima dell'apertura dell'attività, deve essere conseguita entro l'anno successivo.”.”.</p>
	<p>Emendamento 10/Giunta-Defranceschi Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente articolo:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 2 quinquies</p> <p>1. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2005 dopo le parole “colombi liberi urbani” sono inserite le seguenti: “predisposti dalle Province”.”.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 L'articolo 14 è modificato come segue:</p> <p>“1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 6,</p>	<p>Emendamento 6/Defranceschi L'articolo 4 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 4</p> <p>1. L'articolo 14 della legge regionale n. 5 del 2005 è modificato come segue: “1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10, così come integrati e specificati nelle indicazioni tecniche della Regione previste all'articolo 4, è punita con una sanzione</p>

PDL OGG. 3598 E ABBINATI	EMENDAMENTI PRESENTATI AL 19/3/2013
<p>7, 8, 9 e 10, così come integrati e specificati nelle indicazioni tecniche della Regione previste all'articolo 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1000 euro.</p> <p>2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1000 euro.”</p>	<p>amministrativa pecuniaria da 150 a 450 euro.</p> <p>2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 750 euro.</p> <p>3. Una quota pari al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative dovrà essere vincolata per finalità connesse ad attività di carattere informativo ed educativo dirette a favorire la diffusione e l'applicazione dei principi previsti nella presente legge.”.”.</p>
	<p>Emendamento 20/Barbati Dopo l'articolo 4 del progetto di legge, è inserito il seguente articolo:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 4 bis</p> <p>1. All'articolo 14 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “2 bis. I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono vincolati alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.”.”.</p>
	<p>Emendamento 21/Barbati Dopo l'articolo 4 bis del progetto di legge, è inserito il seguente articolo:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 4 ter</p> <p>1. All'articolo 14 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “2 ter. Con cadenza annuale, la Giunta regionale, anche coinvolgendo i soggetti attuatori di cui all'articolo 4, presenta alla competente Commissione assembleare una dettagliata relazione che fornisce informazioni sul numero di sanzioni irrogate, sulla tipologia delle violazioni accertate, sull'ammontare dei proventi riscossi e sulle attività finanziate o realizzate mediante l'impiego dei proventi stessi.”.”.</p>
	<p>Emendamento 11/Giunta-Defranceschi Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 4 ter</p>

